

G. 35287



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.252/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Romanelli Francesco Paolo

Presidente

Daddabbo Pasquale

Consigliere relatore

Mazzieri Andrea

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 35287 del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Puglia nei confronti del sig. C. G., nato a L.

il (...), ivi residente in piazza G. M. ..., Codice

fiscale (...), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo

Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n. 170/5
presso lo studio dell'avv. Stefania Miccoli.

Visto l'atto di citazione depositato in data 4 settembre 2019 presso la Segreteria
di questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2021 - relatore il consigliere
Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il rag. Giuseppe Pacucci - il
Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Cosmo
Sciancalepore e l'avv. Angelo Vantaggiato per il convenuto.

FATTO



G. 35287

Con atto di citazione depositato in data 4 settembre 2019, la Procura regionale ha agito in giudizio nei confronti dell'ing. Giuseppe C. - in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Novoli - per sentirlo condannare al pagamento, in favore del predetto ente locale, della somma di €. 3.213,79, oltre accessori di legge.

Tale importo si riferisce all'esborso sostenuto dal Comune di Novoli a causa della condanna al pagamento di spese legali e contributo unificato per due giudizi dinnanzi al TAR di Lecce avviati dalla sig.ra Antonella Rucco nel corso dei quali l'ente locale era rimasto contumace: in particolare a seguito della sentenza n. 1020 del 9.6.2011 risultavano dovute spese legali di controparte per €.1.459,12 e contributo unificato per €. 250,00 mentre a seguito della sentenza n. 510 del 15.2.2015, resa a seguito di giudizio di ottemperanza alla precedente pronuncia, risultavano dovute spese legali di controparte per €.1.167,30, contributo unificato per €. 300,00 e spese successive per €. 37,37.

Ha illustrato la Procura regionale che il primo giudizio era stato attivato dalla suddetta Antonella Rucco per l'annullamento del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale in ordine all'istanza del 24 settembre 2009 e alla successiva diffida notificata in data 21 maggio 2010, volte ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ubicati nello stesso Comune.

Con la prima sentenza il giudice amministrativo ordinava al Comune di Novoli, rimasto contumace, di provvedere al rilascio dell'atto richiesto e condannava l'ente locale al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

A seguito della notifica della predetta sentenza il Comune di Novoli pur provvedendo in data 19 gennaio 2012 al rilascio del richiesto certificato di



G. 35287

destinazione urbanistica non procedeva alla liquidazione delle spese e competenze di lite. Di conseguenza la Rucco con ulteriore ricorso proposto innanzi allo stesso TAR, notificato al Comune in data 12 settembre 2014, chiedeva l'ottemperanza della sentenza n.1020/2011 per la parte relativa al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed il giudice amministrativo si pronunciava con la successiva sentenza n. 510 del 10 febbraio 2015 condannando il Comune al pagamento delle spese di lite già disposto con la precedente decisione, al rimborso del contributo unificato ed al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza a favore del difensore della ricorrente.

Successivamente la Giunta Comunale con la deliberazione di n.212 del 29 ottobre 2015 incaricava il Responsabile del Settore Tecnico di adottare i conseguenti atti gestionali per il pagamento della complessiva somma di euro 3.213,79, importo effettivamente pagato con mandato n.562 del 25 maggio 2016 in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore tecnico n.138 del 25 marzo 2016.

Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale ha dedotto che il pagamento del predetto importo ha cagionato, a carico del Comune di Novoli, un ingiusto pregiudizio patrimoniale addebitabile all'operato illecito di chi, dopo l'istanza e la successiva diffida di controparte e in seguito alla sentenza n.1020/2011 di condanna dell'Ente a provvedere anche al pagamento delle spese legali, ha colpevolmente e illegittimamente omesso di agire tempestivamente, per conto dello stesso Ente, in virtù del rapporto di servizio che lo legava a quest'ultimo.

La Procura regionale ha aggiunto che in considerazione di quanto comunicato dal Comune di Novoli con la nota prot. n.2215 del 22 febbraio 2019 del Segretario Generale il responsabile del suddetto comportamento è da



G. 35287

individuarsi nell'ing. Giuseppe C., in quanto Responsabile del Settore

Tecnico comunale, tenuto a dare riscontro all'istanza di certificazione urbanistica e alla successiva diffida della ricorrente e a dare completa esecuzione alla sentenza n.1020/2011.

La condotta di costui sarebbe connotata da colpa grave per aver cagionato un evento dannoso che si sarebbe potuto agevolmente evitare facendo uso della diligenza, prudenza e perizia minime richieste nelle concrete circostanze del caso, da valutarsi in modo rigoroso secondo i canoni del grado di diligenza "professionale" di cui al 2° comma dell'art.1176 c.c. che si richiede a quei soggetti particolarmente qualificati e tecnicamente specializzati atteso sia il ruolo istituzionale che la qualifica apicale rivestita.

La Procura regionale ha anche osservato che nella specie non rilevarebbe la mancata costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione comunale in quanto l'eventuale resistenza avrebbe fatto presumibilmente lievitare la spesa sostenuta dall'Ente considerato che risulta accertato il mancato rilascio nei termini previsti della certificazione richiesta.

La Procura regionale ha sostenuto che d'altronde spettava allo stesso Responsabile del Settore Tecnico evidenziare alla Giunta comunale (in quanto organo competente) l'esigenza di provvedere o meno alla costituzione in giudizio (anche alla luce degli sviluppi della vicenda successivi alla presentazione del ricorso) e, inoltre, provvedere al pagamento delle spese derivanti dalla soccombenza in giudizio (come successivamente avvenuto previa determinazione n.138/2016).

In base alle testé riferite contestazioni la Procura regionale, dato atto di avere inviato al convenuto apposito invito a dedurre e che questi non ha inteso fornire



G. 35287

alcuna giustificazione in sede preprocessuale, ha formulato la richiesta di condanna come sopra riportata.

Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Angelo Vantaggiato che ha depositato la memoria di costituzione in data 5.12.2019 ed una memoria difensiva in data 9.1.2020.

In ordine alla ricostruzione dei fatti il difensore del convenuto, ritenuta lacunosa quella del pubblico ministero, ha puntualizzato che a fronte di una richiesta congiunta in data 24.9.2009 di rilascio del certificato di destinazione urbanistica da parte dei sig.ri Rucco Antonella, Rucco Maria Assunta e Rucco Luigi, comproprietari pro quota di alcuni terreni siti nel territorio comunale, il suo assistito in data 7.10.09 rilasciava il certificato richiesto; considerato però che i terreni insistevano in area PEEP, la cui efficacia temporale era scaduta il mese precedente alla richiesta dei proprietari, il C. pur non revocando il certificato già rilasciato informò gli interessati del regime controverso delle aree ed in tale situazione una dei comproprietari, appunto la Rucco Antonella, in data 27.5.2010, inoltrò una "diffida" all'Ufficio tesa ad ottenere un nuovo certificato. Sempre la Rucco Antonella avviò il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo chiedendo di ordinare al Comune di rilasciare il certificato richiesto.

Nelle more del processo, peraltro, la (sola) sig.ra Rucco Maria Assunta avanzò una nuova istanza di rilascio di un ulteriore certificato, la quale veniva prontamente accolta dall'Ufficio cui era preposto l'ing.C., con rilascio di un nuovo certificato di destinazione urbanistica per i terreni in comproprietà.

A seguito della sent.n.1020/11 del Tar Lecce il C. rilasciava il certificato di destinazione urbanistica a Rucco Antonella in data 19.1.12, dopo averle già comunicato in data 29.12.11 l'avvenuta consegna, medio tempore, alla sig.ra



G. 35287

Rucco M. Assunta del certificato dalla stessa richiesto.

Soltanto al momento in cui la Giunta comunale lo incaricò di adottare gli atti gestionali per il pagamento, l'Ing. C. sarebbe stato "coinvolto" nelle vicende relative alla mancata costituzione in giudizio del Comune e all'obbligo di pagamento delle somme derivatone.

Così puntualizzati i fatti alla base della richiesta risarcitoria della Procura regionale, il difensore del convenuto ha dedotto che nessun apporto causale è riconducibile all'operato dell'ing. C., in relazione alla condanna alle spese ed al tardivo pagamento o, qualora vi sia stato, esso non è certamente connotato da colpa grave.

A corroborare tale assunto difensivo il legale di parte ha evidenziato alcune circostanze che si possono così sintetizzare:

- la competenza dell'Ufficio Tecnico riguardava solo il rilascio del certificato richiesto mentre le vicende del contenzioso ricadevano nella esclusiva competenza del Settore Affari Generali;

- in relazione alle competenze dell'Ufficio Tecnico, attinente al rilascio del/dei certificati richiesti, alcuna ipotesi di colpa grave può evidenziarsi a carico del convenuto in quanto questi ha sempre provveduto a dare seguito, nei termini di legge, a tutte le istanze ed agli ordini di rilascio impartitigli:

- certificato rilasciato il 7.10.2009, a seguito della prima istanza, avanzata congiuntamente da tutti i comproprietari in data 24.09.2009
- rilascio il 22.04.2011 di un nuovo ed ulteriore certificato alla sig.ra Rucco Maria Assunta, in relazione all'istanza da questa avanzata in data 19.04.2011, a seguito dell'acquisizione del parere richiesto ad un Legale esterno, teso a dissipare le incertezze giuridiche in ordine alla scadenza



G. 35287

del PEEP,

- rilascio del certificato in data 19.01.2012, in esecuzione della sentenza del Tar di Lecce, a seguito della diffida della Rucco Antonella in data 16.12.2011, dopo aver comunicato alla stessa, in data 29.12.11, del già intervenuto rilascio del nuovo CDU alla comproprietaria Rucco M. Assunta;

- spettava al Settore Affari Generali, preso atto del ricorso avverso il silenzio proposto dalla sig.ra Rucco Antonella e successivamente del giudizio di ottemperanza, farsene portavoce presso la Giunta Comunale, competente a decidere sulla costituzione in giudizio dell'Ente, coordinando eventualmente l'apporto dell'Ufficio Tecnico: alcune Delibere della Giunta comunale, prodotte a titolo esemplificativo in giudizio, dimostrano che la decisione di costituire in giudizio il Comune è sempre stata presa con Delibera di Giunta, su proposta di funzionario diverso ossia del Responsabile del Contenzioso;

- nelle competenze dell'ing. C. non figurava in alcun modo il potere di eseguire, autonomamente e direttamente, l'ordine di pagamento delle spese di giudizio contenuto in eventuali sentenze.

In conclusione, il convenuto ha dedotto che il danno derivato dalla soccombenza nel primo Giudizio è dovuto all'inerzia di chi avrebbe dovuto far costituire il Comune, secondo l'Organigramma comunale, consentendo di difenderne le ragioni: costituzione che avrebbe permesso di rappresentare al Giudice Amministrativo come in realtà non ci fosse alcun silenzio, essendo già stato rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, giuridicamente perfetto, valido e mai revocato.

La seconda "quota" di danno si è prodotta perché nessuno ha provveduto a dare



G. 35287

esecuzione alla sentenza del Tar Lecce n.1020/2011 per la parte del pagamento delle spese di lite ma ciò non rientrava tra le competenze dell'ing. C. tant'è che la Giunta Comunale ha dovuto "incaricare il Responsabile del Settore Tecnico ad adottare i conseguenti atti gestionali per il pagamento della somma" (delibera G.C. n.212/15), con ciò dimostrando che questi non aveva autonoma competenza a disporre quel pagamento. Infine, a dimostrazione dell'impossibilità di disporre autonomamente la liquidazione delle spese di lite di che trattasi il convenuto ha anche evidenziato che nella stessa delibera di Giunta si rileva che "le somme da corrispondere sono da considerarsi quali debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art.194 lett. (a, del D.lgs.n.267/2000" sicché mai egli avrebbe potuto attingere al budget riservato all'ufficio Tecnico.

In relazione alle superiori deduzioni difensive il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda proposta; in via subordinata e per l'ipotesi di ritenuta responsabilità, di esercitare il potere riduttivo.

All'esito dell'udienza di discussione del 30 gennaio 2020 è stata pronunciata l'ordinanza n. 20/2020 del 21.2.2020 con cui è stata disposta l'acquisizione di documenti ed elementi istruttori ivi elencati incaricando a tal fine il segretario generale dell'ente.

Il segretario generale del Comune di Novoli con nota del 7.10.2020 ha fornito alcuni documenti istruttori riferiti alle richieste contenute nell'ordinanza n. 20/2020.

In data 8.10.2020 la Procura regionale ha depositato istanza di fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.



G. 35287

Con ulteriore memoria difensiva depositata in data 24.2.2021 il difensore del convenuto ha ribadito le argomentazioni già svolte nella precedente comparsa di difesa sottolineando che:

- il suo assistito aveva rilasciato il certificato di destinazione urbanistica prima ancora della decisione del TAR n. 1020/2011 e che tale certificato non è stato mai revocato,

- l'ing. C. non aveva alcuna competenza in ordine all'eventuale proposizione della costituzione in giudizio dell'Ente locale e né in ordine all'autonoma esecuzione dell'ordine di pagamento contenuta nella sentenza predetta.

Osservando, infine, che nemmeno l'ordinanza istruttoria avrebbe chiarito la sussistenza di una condotta gravemente colposa da parte del suo assistito e che la prova di un tale profilo psicologico non sarebbe stata fornita dal requirente, il difensore dell'ing. C. ha insistito, in via principale, per l'assoluzione di costui ed in via estremamente subordinata per l'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza del 25 marzo 2021 il pubblico ministero ha confermato le argomentazioni e conclusioni contenute nell'atto di citazione mentre il difensore del convenuto ha illustrato i propri scritti difensivi ed ha concluso in conformità agli stessi.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio riguarda la responsabilità amministrativa contestata all'ing. C., in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico di Novoli, in relazione al danno patito dal civico ente a seguito del pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra Rucco Antonella che ha proposto ricorso al giudice



G. 35287

amministrativo, in un primo momento, per far valere il silenzio-inadempimento

e successivamente per la completa ottemperanza della prima pronuncia.

La domanda attorea risulta fondata sussistendo gli elementi della responsabilità

amministrativa a carico del convenuto.

Dalla vicenda in esame è scaturito un danno finanziario costituito dall'aggravio

di costi per il Comune di Novoli che ha dovuto pagare le spese di lite a favore

della sig.ra Rucco Antonella concernenti il giudizio intrapreso dinnanzi al TAR

di Lecce per ottenere il richiesto certificato di destinazione urbanistica ed il

successivo giudizio avviato sempre dalla suddetta sig.ra Rucco per

l'ottemperanza della prima pronuncia proprio con riguardo alla disposta

condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

È evidente, infatti, che qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse

stato rilasciato dopo la richiesta dell'interessata ovvero anche dopo la diffida

della stessa non vi sarebbe stato motivo da parte di costei di adire il giudice

amministrativo per far valere l'inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la

condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite.

La condotta serbata dal convenuto risulta gravemente colposa in quanto

all'iniziale omissione nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica si è

aggiunta l'ulteriore omissione nell'attivarsi affinché fosse data esecuzione alla

pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna

alle spese di lite.

In ordine all'omesso rilascio tempestivo del certificato di destinazione

urbanistica le deduzioni difensive del convenuto non appaiono minimamente

condivisibili.

L'assunto difensivo che sostiene l'avvenuto rilascio del certificato in data 7



G. 35287

ottobre 2009, a seguito dell'istanza congiunta dei proprietari ricevuta dall'ente

in data 24 settembre 2009, non è stato per niente provato.

Il difensore del convenuto si è limitato ad esibire copia di tale certificato senza allegare la nota di trasmissione ai richiedenti, confondendo il concetto di emissione di un certificato con quello di rilascio dello stesso ai destinatari.

Peraltro, se un tale certificato fosse stato effettivamente rilasciato ai richiedenti il convenuto, a cui è stato direttamente notificato in data 21 maggio 2010 l'atto di diffida, avrebbe dovuto far presente alla sig.ra Rucco Antonella ed all'ente di appartenenza l'intervenuto adempimento. Tale situazione non risulta però in alcun modo documentata; risulta, invece, che anche dopo l'atto di diffida il convenuto ha perseverato con un atteggiamento omissivo senza dare alcun riscontro nemmeno a tale sollecito.

La circostanza che i terreni per i quali era stato chiesto il certificato di destinazione urbanistica ricadevano in un piano di zona per l'edilizia economica popolare i cui termini risultavano scaduti e che per l'incertezza circa il regime edificatorio degli stessi la Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 18.11.2010 aveva chiesto un parere ad un legale esterno non assume alcuna valenza esimente della reiterata omissione del convenuto, anzi costituisce ulteriore situazione che avvalorata la gravità della condotta.

In proposito va, infatti, osservato in primo luogo che la richiesta di un tale parere non risulta mai comunicata formalmente ai richiedenti ed alla diffidente ed inoltre che il parere *pro veritate* è stato redatto ed inoltrato al Comune di Novoli in data 16.12.2010 (come confermato dallo stesso convenuto con nota in data 20.2.2019 indirizzata al Segretario generale dell'ente) mentre il ricorso dinanzi al TAR Lecce è stato notificato dall'interessata in data 4 febbraio 2011: in buona



G. 35287

sostanza l'ing. C., quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Novoli, già da metà dicembre 2010 era perfettamente in grado di rilasciare il certificato di destinazione urbanistica, prima ancora che la sig.ra Rucco Antonella adisse il giudice amministrativo per far valere l'inerzia dell'ente locale.

Il giudice amministrativo ha peraltro evidenziato l'illegittimità del silenzio serbato immotivatamente sull'istanza della ricorrente essendo trascorso il termine legislativamente previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 241 del 1990 di 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

Quindi il convenuto non solo non ha comunicato le ragioni del silenzio sull'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica ma ha lasciato trascorrere il predetto termine di trenta giorni sia dall'istanza originaria che dall'atto di diffida ed anche dopo aver ricevuto il parere *pro veritate* del legale esterno, parere richiesto dall'ente proprio per esitare le richieste pervenute dai proprietari, come si legge nella deliberazione di incarico al consulente (Giunta Comunale n. 231 del 18.11.2010).

Ad aggravare la delineata condotta omissiva deve ancora rilevarsi che il convenuto non si è attivato nei confronti della sig.ra Rucco Antonella nemmeno dopo la notifica del ricorso; atto che risulta ad egli anche direttamente notificato.

Il certificato di destinazione urbanistica in data 22.4.2011 è stato rilasciato, invero, solo ad altra comproprietaria, diversa dalla ricorrente dinnanzi al TAR di Lecce; a quest'ultima il certificato è stato rilasciato, infine, soltanto in data 19.1.2012 dopo averne preannunciato la disponibilità per il ritiro con nota del 29 dicembre 2011.



G. 35287

Proprio la data della nota testé richiamata lascia desumere che il convenuto si sia attivato al rilascio del certificato nei confronti della ricorrente solo successivamente alla ricezione della sentenza di condanna del TAR Lecce n. 1020/11 del 9 giugno 2011: anzi da quanto si legge nella successiva sentenza di ottemperanza (n. 510/2015 del 10.2.2015) la sig.ra Rucco Antonella dovette notificare la sentenza n. 1020/2011 in data 5.7.2011 ed un'ulteriore diffida in data 16.12.2011 per ottenere finalmente dal convenuto il certificato di destinazione urbanistica.

Il convenuto per cercare di declinare la propria responsabilità anche per la parte di danno riferita alle spese del giudizio di ottemperanza sostiene di aver dato riscontro alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica dopo aver ottenuto il parere *pro veritate* del consulente esterno.

La sequenza cronologica della documentazione come sopra indicata depone viceversa per il rilascio del certificato solo dopo la ricezione della sentenza e della successiva diffida del 16.12.2011: non a caso la nota con cui si comunica all'interessata la possibilità di ritirare il certificato è del 29.12.2011, di pochi giorni successiva alla predetta diffida.

Da tali elementi si ricava che, seppure non direttamente notificata al convenuto, la sentenza del TAR di Lecce n. 1020/2011 fosse stata da questi perfettamente e tempestivamente conosciuta.

Da tanto consegue che egli non solo aveva l'obbligo di rilasciare il certificato di destinazione urbanistica ma di curare che la statuizione di condanna alle spese di giudizio fosse tempestivamente adempiuta.

Alcuna rilevanza riveste il fatto che l'organigramma del Comune demandava ad altro ufficio il compito di occuparsi del contenzioso né che l'esborso



G. 35287

derivante da tale condanna costituiva un debito fuori bilancio, oggetto di riconoscimento da parte dell'organo comunale competente.

In ordine al primo profilo va semplicemente rilevato che non viene censurato al C. la mancata costituzione in giudizio del Comune dinnanzi al TAR

Lecce ed anzi il requirente ha correttamente rilevato che una eventuale partecipazione al giudizio avrebbe finito per aggravare la situazione finanziaria dell'ente che avrebbe dovuto sopportare anche il costo del proprio legale trattandosi comunque di una condanna collegata proprio all'ingiustificata inerzia serbata dal convenuto.

In ordine alla quesitone del debito fuori bilancio va osservato che per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento sicché il pagamento si impone in ogni caso per l'ente locale (cfr. art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

In tale prospettiva, nell'ottica di distinzione dei poteri di gestione amministrativa da quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall'art. 107 del citato testo unico degli enti locali, è senz'altro compito del responsabile dell'Ufficio cui pertiene per materia la sentenza di condanna quello di attivarsi affinché sia posto in essere il procedimento amministrativo utile al pagamento della spesa stessa.

Nel caso di specie trattandosi di condanna al pagamento delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR Lecce, emessa a seguito dell'omesso rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, era onere dello stesso convenuto, in qualità di responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a



G. 35287

compiuta definizione.

Essendosi, di contro, il convenuto disinteressato totalmente dal porre in essere adempimenti in tal senso egli va senz'altro ritenuto responsabile anche per l'aggravio di oneri derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, aggravio costituito dal pagamento delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

In definitiva tutto il danno azionato dalla Procura risulta riconducibile alle reiterate omissioni serbate dal convenuto ed al tardivo rilascio del certificato di destinazione urbanistica:

- mancato riscontro alla richiesta dei comproprietari del 24.9.2009,
- mancato riscontro all'atto di diffida del 10.5.2010 della sig.ra Rucco Antonella;
- rilascio del certificato tardivamente, solo dopo la sentenza di condanna del TAR Lecce n. 1020/2011 e successiva diffida del 16.12.2011,
- mancata attivazione del procedimento per il pagamento delle spese di giudizio di cui alla condanna contenuta nella citata sentenza n. 1020/2011 del TAR di Lecce.

Attese le reiterate omissioni che denotano una condotta trascurata ed oltremodo indolente del convenuto, caratterizzata, quindi, da grave colpevolezza, non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

Di conseguenza il convenuto va condannato al pagamento della somma di €. 3.213,79, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente pronuncia fino al soddisfo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 35287



G. 35287

del registro di segreteria,

CONDANNA

il convenuto C. G. al risarcimento del danno di €. 3.213,79 (euro

tremiladuecentotredici/79) in favore del Comune di Novoli, oltre interessi

legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quali

liquidate dalle Segreteria con nota in margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Estensore

Presidente

f.to Pasquale Daddabbo

f.to Francesco Paolo Romanelli

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € **168,75**.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

F.to Francesco GISOTTI

Depositata in segreteria il 6/4/2021

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)